

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2011

che istituisce il gruppo consultivo europeo sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

(2011/C 135/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

## Articolo 1

**Oggetto**

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

È istituito il gruppo di esperti sui sistemi di trasporto intelligenti, in appresso il «gruppo consultivo europeo sugli ITS».

## Articolo 2

**Missione**

considerando quanto segue:

Il gruppo consultivo europeo sugli ITS ha il compito di:

(1) La direttiva 2010/40/UE dispone, all'articolo 16, che la Commissione istituisca un gruppo consultivo europeo sugli ITS con compiti di consulenza sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione e dell'utilizzo dei sistemi di trasporto intelligenti nell'Unione.

a) coadiuvare la Commissione nella preparazione di specifiche, da adottare come atti delegati a norma della direttiva ITS, in particolare formulando pareri sugli aspetti tecnici e commerciali correlati;

(2) È perciò necessario istituire tale gruppo di esperti nel campo dei sistemi di trasporto intelligenti e definirne i compiti e la struttura.

b) accompagnare l'evoluzione delle politiche nel campo degli ITS e fornire consulenze e orientamenti alla Commissione riguardo a qualsiasi altro aspetto (non direttamente correlato alle specifiche) della diffusione e utilizzo degli ITS nell'Unione;

(3) Il gruppo consultivo europeo sugli ITS dovrà fornire consulenze alla Commissione sugli aspetti commerciali e tecnici della diffusione e dell'utilizzo degli ITS nell'Unione.

c) consentire uno scambio di esperienze e buone pratiche in materia di diffusione e funzionamento degli ITS.

## Articolo 3

**Consultazione**

(4) È opportuno che il gruppo consultivo europeo sugli ITS sia composto di rappresentanti di alto livello dei fornitori di servizi ITS, delle associazioni di utenti, degli operatori del trasporto e degli esercenti di impianti, delle imprese produttrici, delle parti sociali, delle associazioni professionali, delle autorità locali e di altri soggetti pertinenti.

La Commissione può consultare il gruppo consultivo europeo sugli ITS su qualsiasi argomento relativo alla diffusione e all'utilizzo degli ITS nell'Unione e incentiva i membri del gruppo a proporre ulteriori temi di discussione.

## Articolo 4

**Composizione — Nomina**

(5) Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo consultivo europeo sugli ITS.

1. Il gruppo consultivo europeo sugli ITS consta di 25 membri.

(6) È necessario che i dati personali siano trattati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>.

2. I membri sono:

— persone singole nominate in rappresentanza di un interesse comune condiviso da parti interessate appartenenti a un determinato settore strategico; esse non rappresentano le singole parti interessate,

(7) È opportuno fissare un termine per l'applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

oppure

— organizzazioni in senso lato, fra cui imprese, associazioni, organizzazioni non governative, sindacati, università, istituti di ricerca, agenzie dell'Unione, organi dell'Unione e organizzazioni internazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

3. I membri sono nominati dal direttore generale della DG Mobilità e trasporti, che li sceglie fra specialisti o organizzazioni rappresentative di parti interessate di cui all'articolo 16 della direttiva 2010/40/UE, dotati di competenze nei settori di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, e che abbiano risposto all'invito a presentare domande.

4. I membri sono nominati per un mandato di tre anni. Essi restano in carica fino al termine del loro mandato. Il mandato può essere rinnovato.

5. La Commissione o i suoi servizi preparano un elenco di riserva di candidati idonei a cui attingere per la nomina di sostituti. La Commissione o i suoi servizi ottengono il consenso dei candidati prima di inserire i loro nominativi nell'elenco.

6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo consultivo europeo sugli ITS, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.

7. I nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e in altre entità analoghe (il «registro») <sup>(1)</sup>.

8. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

#### Articolo 5

##### **Funzionamento**

1. Il gruppo consultivo europeo sugli ITS è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Sulla base di un mandato definito dal gruppo consultivo europeo sugli ITS e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo consultivo europeo sugli ITS può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. I sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.

3. In funzione di esigenze specifiche, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo consultivo europeo sugli ITS o di un suo sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno. I rappresentanti della Commissione possono inoltre conferire lo stato di osservatore a persone singole o organizzazioni.

4. I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto

degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione <sup>(2)</sup>. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

5. Le riunioni dei gruppi e dei sottogruppi di esperti si tengono in sedi della Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo europeo sugli ITS e dei suoi sottogruppi.

6. Il gruppo consultivo europeo sugli ITS adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7. La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo consultivo europeo sugli ITS includendole nel registro o in un apposito sito web collegato al registro.

#### Articolo 6

##### **Spese per le riunioni**

1. I partecipanti alle attività del gruppo consultivo europeo sugli ITS non sono remunerati per i servizi resi.

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo consultivo europeo sugli ITS in base alle proprie disposizioni interne.

3. Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

#### Articolo 7

##### **Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 27 agosto 2017.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l'integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

<sup>(2)</sup> Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).